

**IL GARANTE DELLA PRIVACY SI PRONUNCIA:  
l'installazione di dispositivi di localizzazione satellitare su  
veicoli aziendali necessita dell'accordo sindacale o  
dell'autorizzazione dell'ITL; il trattamento dei dati si  
differenzierà a seconda delle finalità perseguite dall'azienda.**

Con decisione del 16 marzo 2017 il Garante della privacy è tornato ad occuparsi di un tema, quello dei c.d. "controlli a distanza" dei lavoratori per mezzo di sistemi di geolocalizzazione installati su vetture aziendali, che nell'ultimo periodo è stato oggetto di pronunciamenti contrastanti.

Si rinvia sul punto alla Circolare dello Studio del 14.11.2016 nella quale si esaminava l'intervento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (ITL) che con Circolare n. 2/2016 aveva ritenuto il sistema di geolocalizzazione come "elemento aggiunto" agli strumenti di lavoro ed affermato la necessità che l'installazione di tale apparecchiatura fosse preceduta da accordo sindacale od autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente ai sensi del primo comma dell'art. 4 L. 300/1970.

Nella Circolare si evidenziava, altresì, il precedente parere espresso dalla Direzione Interregionale del lavoro di Milano a mente della quale il sistema di geolocalizzazione (GPS) doveva invece ritenersi un tutt'uno con la autovettura aziendale e quindi, a tutti gli effetti, "strumento di lavoro" ai sensi del comma 2 dell'art. 4 L. 300/1970.

In questo contesto si inserisce la pronuncia del Garante, avente ad oggetto una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell'art. 17 Codice privacy presentata da una società in relazione al trattamento di dati personali connessi all'installazione sulle vetture aziendali di un sistema dotato, fra l'altro, di una funzionalità di localizzazione satellitare.

Si legge altresì che l'installazione rispondeva a molteplici finalità della società: al coordinamento degli interventi in caso di emergenze, alla sicurezza dei lavoratori, alla gestione dei sinistri, alla manutenzione dei veicoli, alla tutela del patrimonio aziendale.

La decisione del Garante rileva dunque per un duplice ordine di motivi.

Il primo si riallaccia al sopracitato dibattito inerente la necessità che l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sia preceduta da autorizzazione sindacale o amministrativa.

Sul punto, il Garante privacy, richiamata la Circolare dell'Ispettorato Nazionale del lavoro sopra citata, evidenzia come nel caso di specie il sistema di localizzazione dei veicoli, attese le finalità allo stesso demandate, non sia *"direttamente preordinato all'esecuzione della prestazione lavorativa"* e, come tale, costituisca *"elemento aggiunto"* rispetto allo strumento di lavoro (veicolo aziendale); per l'effetto, l'installazione di tale sistema richiederà, ai sensi del dell'art. 4, I comma, L. 300/1970, la preventiva autorizzazione amministrativa o, come nel caso esaminato, un'integrazione dell'accordo già stipulato con la rappresentanza sindacale aziendale.

Successivamente, il Garante detta una serie di prescrizioni in relazione alle modalità di raccolta dei dati: dovranno essere individuati i dati *"in concreto pertinenti e non eccedenti oggetto di trattamento da parte del sistema"*; in relazione alle modalità di trattamento: i dati dovranno essere trattati dal sistema non continuativamente, ma con *"periodizzazione temporale strettamente aderente ai menzionati principi di pertinenza e non eccedenza in relazione alle finalità perseguite"*; in relazione ai tempi di conservazione dei dati che potranno variare a seconda delle diverse tipologie di dati trattati *"tenendo conto di ciascuna delle finalità in concreto perseguite"*.

A tutela poi dei c.d. *"interessati"* (nel caso di specie i dipendenti aziendali), il Garante prevede una serie di misure ed accorgimenti che la società dovrà adottare nella configurazione del sistema oggetto di installazione: in particolare, il sistema dovrà rilevare la posizione geografica con cadenza temporale *"strettamente proporzionata alle finalità perseguite"*; l'accesso ai dati trattati dovrà essere consentito *"al solo personale incaricato"*; i dati dovranno essere cancellati decorsi i termini di conservazione.

Infine, il Garante ricorda che previamente all'inizio del trattamento dovrà essere effettuata da parte della società la notifica al Garante (art. 37 Codice privacy) e dovrà essere fornita ai dipendenti un'informativa comprensiva di tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice privacy (tipologia dati trattati per mezzo del sistema, finalità e modalità del trattamento, tempi di conservazione).

Padova, 5 maggio 2017